



Regolamento per il sussidio dei pasti a domicilio (del 8 luglio 2005)

IL CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMUNE DI LOSONE

visto il messaggio 1 febbraio 2005 no. 030 del Municipio,

d e c r e t a:

Art. 1 Scopo

Allo scopo di incoraggiare e finanziariamente sostenere l'utilizzo del servizio di distribuzione dei pasti a domicilio in modo da permettere agli aventi diritto un'alimentazione sana ed equilibrata e di conseguenza una più lunga e sicura permanenza presso la propria abitazione, il Comune di Losone istituisce e regola le modalità per l'ottenimento di un sussidio per i pasti serviti a domicilio dalla Fondazione Pro Senectute nell'ambito del programma dei servizi d'appoggio all'aiuto e cura a domicilio previsti dalla LACD.

Art. 2 Beneficiari

¹ Possono beneficiare del sussidio dei pasti serviti a domicilio tutti i residenti nel Comune, che non sono a beneficio di prestazioni assistenziali e che alternativamente:

- usufruiscono della prestazione complementare alle rendite AVS e AI oppure
- hanno compiuto il 65esimo anno di età e percepiscono il sussidio della cassa malati oppure
- hanno compiuto il 65esimo anno di età e pagano la tariffa minima del tariffario della Pro Senectute.

² Il Municipio può derogare alle disposizioni del presente Regolamento a favore del beneficiario in casi particolari e gravi.

Art. 3 Inizio e fine del diritto

¹ Qualora fossero dati i presupposti per la corresponsione del sussidio, il diritto alla sua percezione decorre dal giorno di presentazione della relativa richiesta.

² Il diritto prende fine al momento in cui si verifica la decadenza dei presupposti.

Art. 4 Ammontare del sussidio

¹ L'importo del sussidio comunale dei pasti serviti a domicilio è stabilito come segue:

- da CHF 2.— a CHF 8.— per pasto giornaliero,
- da CHF 1.75 a CHF 6.— per pasto giornaliero del coniuge.

² Il Municipio stabilisce tramite ordinanza l'ammontare del sussidio.

³ La concessione del sussidio è subordinata alla presentazione delle fatture allestite dalla Fondazione Pro Senectute e di regola alla prova dell'avvenuto pagamento degli importi totali.

Art. 5 Domanda, formalità

¹ La domanda di sussidio secondo il presente regolamento deve essere inoltrata ogni anno per iscritto al Municipio tramite l'Ufficio delle Opere Sociali.

Alla stessa devono essere uniti tutti i documenti necessari per la determinazione del sussidio.

² I beneficiari sono tenuti a comunicare ogni cambiamento della loro situazione.

³ L'Ufficio delle Opere Sociali si incarica di rendere nota l'esistenza del sussidio dei pasti a domicilio a tutti gli eventuali beneficiari che per la prima volta ne acquistano il diritto.

Art. 6 Modalità di pagamento

Di regola gli importi del sussidio sono calcolati ogni tre mesi e versati agli aventi diritto nel corso del mese successivo alla scadenza del trimestre (nei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio) sul conto indicato nella domanda di sussidio.

Art. 7 Restituzione

¹ I sussidi versati impropriamente devono essere restituiti se il Municipio è stato indotto in errore mediante indicazioni false o dissimulazione di cose vere.

² La pretesa di restituzione dell'indebito si prescrive in 5 anni dalla nascita dell'obbligo di restituire.

E' riservata l'azione penale.

Art. 8 Reclamo e ricorso

¹ Contro le decisioni in applicazione del presente Regolamento è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

² Contro le decisioni su reclamo è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.

Art. 9 Entrata in vigore e abrogazione

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

* * *

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 2 maggio 2005.

Approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 8 luglio 2005.